ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1791 del 13/06/2016
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società MARCHESINI GROUP Spa per lo stabilimento sito in Comune di Monte San Pietro, loc. Calderino, via Lavino n° 205/B
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1823 del 10/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tredici GIUGNO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna [1]

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società MARCHESINI GROUP Spa per lo stabilimento sito in Comune di Monte San Pietro, loc. Calderino, via Lavino n° 205/B

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA[2] relativa alla società MARCHESINI GROUP Spa per lo stabilimento ubicato nel Comune di Monte San Pietro, loc. Calderino, via Lavino n° 205/B che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
   - Autorizzazione all'emissione in atmosfera [3]
   - Autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura [4]
2. Dovranno essere sempre rispettati i limiti di immissione sonora fissati per la zona in cui insiste lo stabilimento, previsti dalla classificazione acustica comunale; altresì deve essere sempre rispettata la vigente normativa in materia acustica. Nel caso in cui siano installati macchinari o apparati tecnologici rumorosi, dovrà essere presentata la documentazione acustica ed aggiornata/integrata l'AUA.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente[5];
5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e

[1] Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

[2] Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....."..

[3] Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

[4] Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

[5] In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna - U.O. Autorizzazioni e Valutazioni
Via San Felice 25, 40122 Bologna

tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria[6]

6. Obbliga la società MARCHESINI GROUP Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata[7]
7. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
8. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società MARCHESINI GROUP Spa, c.f 03943970370 e p.iva 00680201209, avente sede legale in comune di Pianoro, via Nazionale 100 e stabilimento in Comune di Monte San Pietro, loc. Calderino, via Lavino n° 205/B, ha presentato in data 09/12/2015[8] al Suap Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Tale domanda di AUA contiene la richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue domestiche in pubblica fognatura. Tra i titoli ambientali acquisiti dall'impianto è richiamata inoltre l'autorizzazione vigente[9] alle emissioni in atmosfera generate dall'impianto produttivo che svolge attività di costruzione macchine automatiche di confezionamento rispetto alla quale è dichiarato che nulla è mutato.

In data 18/04/2016 è pervenuto il parere favorevole di HERA Spa Direzione Acqua – Ente gestore del servizio idrico integrato [10] e successivamente in data 31/05/2016 è pervenuto il parere del Comune di Monte San Pietro [11]

In data 03/02/2016 è pervenuto il parere favorevole del Servizio Territoriale di ARPAE[12] al rilascio dell'AUA.

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale

6 Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

7 In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

8 Domanda di AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n°148010 del 24/12/2015 confluita nella pratica Sinadoc n° 12967 del 2016

9 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 339101 del 25/08/2008

10 Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2016/6835 del 18/04/2016

11 Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2016/9893 del 31/05/2016

12 Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2016/1568 del 03/02/2016

- Autorizzazione allo scarico di reflui domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura come individuati in allegato B

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna - U.O. Autorizzazioni e Valutazioni
Via San Felice 25, 40122 Bologna

Autorizzazione Unica Ambientale

MARCHESINI GROUP Spa - Comune di Monte San Pietro

loc. Calderino, via Lavino n° 205/B

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di costruzione macchine automatiche di confezionamento svolta dalla società MARCHESINI GROUP Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Monte San Pietro, loc. Calderino, via Lavino n° 205/B , secondo le seguenti prescrizioni ed in coerenza con i limiti massimi di concentrazione stabiliti dalla DGR 2236/09 e smi:

1. La società MARCHESINI GROUP Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE

Portata massima	21000	Nm^3/h
Altezza minima	8	m
Durata massima	16	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare.....	10	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: TEMPRA

Portata massima	1700	Nm^3/h
Altezza minima	8	m
Durata massima	4	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10	mg/Nm^3

EMISSIONE E3
PROVENIENZA: PALLINATURA

Portata massima	1300	Nm^3/h
Altezza minima	8	m

Durata massima ..... 2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare..... 10 mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E4
PROVENIENZA: LAVORAZIONI SU MATERIALE PLASTICO

Portata massima ..... 7000 Nm^3/h
Altezza minima ..... 8 m
Durata massima ..... 13 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare..... 10 mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siamo disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri

idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione ± Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di

sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. Le prese di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.

5. La società MARCHESINI GROUP Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E1, E2, E3 ed E4.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta MARCHESINI GROUP Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.

7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

MARCHESINI GROUP Spa - Comune di Monte San Pietro - loc. Calderino, via Lavino n° 205/B

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura costituito da acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione

Scarico di acque reflue domestiche ed acque reflue industriali assimilabili alle domestiche.

Prescrizioni

Sono stabilite le prescrizioni riportate nel parere di Hera Spa - Direzione Acqua - Prot. gen. 48694/2016 in quanto Ente gestore del Servizio Idrico integrato e nel parere del Comune di Monte San Pietro del 31/05/2016 che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente allegato B.

Trasmissione via PEC

ARPAE S.A.C.
Via San Felice n. 25
40122 BOLOGNA
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

SUAP ASSOCIATO per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro
L.go Don Dossetti n. 10
40056 Crespellano (BO)
PEC: suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Oggetto: Nulla osta al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, richiedente Ditta MARCHESINI GROUP SpA via Lavino n. 205/B. Riferimenti:

- **Procedimento SUAP: pratica n. 2556/15 (giunta al Comune con i: PG. n. 20998 del 23/12/2015 e PG n. 5515 del 09/04/2016).**
- **Richiesta del SUAP di espressione del parere / nulla osta (giunta al Comune con i: PG. n. 6290 del 22/04/2016)**

Con rifermento alla domanda di AUA in oggetto, presentata ai sensi del D.P.R. 59/20013, per le matrice emissioni in atmosfera e scarichi di acque reflue domestiche ed industriali assimilate alle acque reflue domestiche;

Valutata la documentazione presentata dalla quale risulta che:

1. Per la matrice scarichi idrici di acque reflue:
   Il ricettore dello scarico finale è la pubblica fognatura di via Lavino che convoglia i reflui all'impianto IDAR di Bologna. Lo scarico è costituito dall'unione delle acque meteoriche dei coperti e delle are esterne (è stato dichiarato che non avvengono lavorazioni o stoccaggi di materiali o rifiuti), dalle acque reflue domestiche dei servizi igienici, spogliatoi, refettorio (secondo le disposizioni del punto 2 della D.G.R 1053/2003) e dalle acque reflue industriali assimilate alle domestiche (così come dichiarato, poi classificato dal Gestore Hera SpA).
   É stato espresso il parere favorevole, con prescrizioni/indicazioni, dal Gestore della pubblica fognatura Hera SpA Prot. Gen. 48694 del 15/04/2016, tale parere è stato inoltrato a questa Amministrazione in data 22/04/2016 con il PG. n. 6290 allegato alla nota del SUAP con la quale si richiede l'espressione del presente parere. Come detto sopra Hera classifica lo scarico come industriale assimilato al domestico.

2. Per la matrice acustica:
   Nella documentazione pervenuta per la matrice acustica non sono state dichiarate emissioni sonore in ambiente esterno.

3. Per la matrice emissioni in atmosfera:

Constatato che ai sensi dei vigenti PSC e RUE il fabbricato ricade in “Ambiti produttivi comunali esistenti consolidati” (APC.c) e che pertanto nulla osta dal punto di vista urbanistico.

Per quanto sopra esposto **nulla osta** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, alle seguenti prescrizioni:

- *matrice scarichi idrici:* dovrà essere rigorosamente rispettato quanto previsto nel parere Prot. Gen. 48694 del 15/04/2016 espresso da Hera SpA (in qualità di Gestore della pubblica fognatura), dovranno quindi essere ottemperate tutte le prescrizioni ed indicazioni riportate in tale parere, nel rispetto quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato
- matrice acustica: dovranno essere sempre rispettati i limiti di immissione sonora fissati per la zona in cui insiste lo stabilimento, previsti dalla classificazione acustica comunale; altresì deve essere sempre rispettata la vigente normativa in materia acustica. Nel caso in cui siano installati macchinari o apparati tecnologici rumorosi, dovrà essere presentata la documentazione acustica ed aggiornata/integrata l'AUA.

In attesa di ricevere copia dell'atto di AUA finale, si inviano distinti saluti.

Monte San Pietro

il tecnico istruttore
(Geom. Massimo Lippi)

Il Responsabile del V° Settore
Gestione del Territorio
(Ing. Alberto Caula)

Piazza della Pace, 2
40050 Calderino di Monte San Pietro
Bologna
Tel. 051/6764411 - Fax 051/6764455
Cod. Fisc. 80013730371
P.I.V.A. 00702141201

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

SUAP ASSOCIATO PER I COMUNI DI VALSAMOGGIA E MONTE SAN PIETRO
Largo don Dossetti 10
40053 LOCALITA' CRESPELLANO
VALSAMOGGIA BO

Originale PEC *suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it*

ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est

Bologna, 15 aprile 2016
Prot. gen. 48694

ns. rif. Hera spa Data prot.: 08-04-2016 Num. prot.: 0045567
PA&S numero 67/2016

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
Ditta richiedente: "Marchesini Group SpA"- Costruzioni Macchine Automatiche di Confezionamento nell'insediamento denominato Stabilimento Calderino sito in Via Lavino n. 205/B, località Calderino – Comune di Monte San Pietro (BO).
SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro Pratica n. 2556/15
Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche.

In merito alla domanda di AUA - matrice scarico di acque reflue industriali assimilate per legge alle domestiche - in pubblica fognatura presentata dal Signor Marchesini Maurizio in qualità di legale rappresentante della Ditta "**MARCHESINI GROUP SPA**" con sede legale in Pianoro (BO) Via Nazionale n.100, relativa allo stabilimento esercente l'attività di lavorazioni meccaniche di metalli e plastiche destinati alla costruzione di macchine automatiche di confezionamento, con l'impiego di n°25 addetti, denominato "**Stabilimento Calderino**" sito in VIA LAVINO n.205/B, Località Calderino - Comune di Monte San Pietro;
esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;
preso atto della dichiarazione che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);
preso atto dalla documentazione presentata che nello stabilimento di Calderino, oggetto della presente richiesta, vengono prodotti particolari in metallo e plastica destinati all'assemblaggio della macchina in altro stabilimento;

preso atto dalla documentazione presentata che all'interno dello stabilimento si individua un unico scarico nella pubblica fognatura di Via Brodolini formato dall'unione di acque reflue domestiche (spogliatoi, refettorio, servizi igienici); acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche (acque di risciacquo pezzi lavati nella lavatrice a ultrasuoni); acque meteoriche di dilavamento coperture e piazzale utilizzato per transito / parcheggio automezzi, dichiarate non contaminate;
preso atto dalla documentazione presentata che il refluo liquido derivante dal lavaggio dei particolari metallici in lavatrice con acqua + detergente, viene periodicamente sostituito e conferito a ditte esterne per lo smaltimento, e che solo il refluo di risciacquo con acqua di rete corrente in lavandino viene inviato allo scarico in pubblica fognatura;
preso atto che lo scarico viene immesso in pubblica fognatura afferente al depuratore IDAR della città di Bologna;
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche (servizi igienici e similari) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali assimilabili ad acque reflue domestiche, e le acque meteoriche raccolte in maniera unitaria e scaricate in pubblica fognatura in unica immissione;**
- **le acque reflue industriali di cui sopra dovranno rispettare i criteri per l'assimilazione (qualità/quantità) previsti dalla DGR n. 1053/2003, punto 5, tabella 1;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **il pozzetto di ispezione e prelievo sulla condotta delle acque reflue derivanti dalle operazioni di risciacquo pezzi, prima della miscelazione con acque di diversa origine, e il pozzetto di prelievo terminale, prima dell'immissione in pubblica fognatura, dovranno consentire il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque di scarico, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;**

- **gli eventuali sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **tutti i rifiuti originati dall'attività (reflui da lavaggio pezzi, ecc.) dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);**
- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;**
- **l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;**
- **l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;**
- **per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.**

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.